

Parere n. 64 del 10/10/2007

PREC407/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Editec di Caro Giuseppe Claudio - fornitura di mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti per le squadre della Protezione Civile Regionale.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 1 agosto 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Editec di Caro Giuseppe muove una serie di censure in merito ai requisiti di partecipazione, nonché alle caratteristiche tecniche minime della fornitura contenute nella documentazione della gara in oggetto.

Viene, in particolare, contestato dall'istante quanto segue: l'importo del fatturato richiesto negli ultimi tre esercizi finanziari che viene ritenuto sproporzionato rispetto all'importo dell'appalto; la previsione del disciplinare di gara per cui sono ammesse solo dichiarazioni sostitutive dei certificati rilasciati da Enti pubblici e non da aziende private; e poi una serie di censure in ordine alla descrizione delle caratteristiche tecniche che si porrebbero in contrasto con l'art. 68 del D.Lgs. 163/2006 in quanto essendo molto dettagliate non consentirebbero la possibilità ai partecipanti di fornire prodotti equivalenti.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha replicato in ordine al fatturato che esso non risulta essere sproporzionato e in ogni caso rientrerebbe nella discrezionalità della stazione appaltante fissare requisiti di partecipazione più rigorosi di quelli previsti per legge; in merito alle certificazioni la Regione Lazio ha rappresentato di aver previsto la produzione di certificati rilasciati da enti pubblici per garantire maggiore affidabilità del servizio; infine rispetto a ciascuna censura sollevate sulle caratteristiche tecniche l'amministrazione ha replicato che esse risultavano scelte sulla base di indagini sul mercato.

All'audizione del 10 ottobre 2007 è comparsa la sola stazione appaltante che, oltre a riportarsi a quanto illustrato in via documentale, ha fatto presente che la società istante non ha poi presentato l'offerta.

Ritenuto in diritto

In via pregiudiziale occorre evidenziare come il fatto che la società istante non abbia presentato l'offerta alla procedura di gara in questione, non esime questa Autorità dalla verifica della conformità delle previsioni del bando segnalate alla normativa vigente.

Pertanto, venendo ad esaminare le singole lagnanze della Editec di Caro Giuseppe, si osserva quanto segue. In ordine al lamentato importo del fatturato, deve rammentarsi come questa Autorità ha già indicato in precedenza (si vedano le delibere n. 20, 33, 62 e 209 del 2007) che la richiesta di un fatturato, nel triennio antecedente il bando, pari ad un importo superiore al doppio del valore dell'appalto, si manifesti come non proporzionato e restrittivo della concorrenza. Pertanto il fatturato richiesto nel bando in esame non può considerarsi sproporzionato.

Per quanto concerne le certificazioni richieste si evidenzia che l'art. 42, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, come noto, dispone che negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita attraverso la "presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi". Per tale ragione la previsione disposta dalla

Regione Lazio risulta essere in violazione con il comma citato, nonché in contrasto con il noto principio del *favor participationis*.

In ordine alle censure sollevate dall'istante circa le specifiche tecniche, si rammenta che l'art. 68, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 dispone che la stazione appaltante, nel caso di specifiche tecniche recanti una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile, deve accompagnare detta descrizione con l'espressione "o equivalente", al fine di assicurare la possibilità ai partecipanti di concorrere con articoli simili.

A tali caratteristiche tecniche dettagliatamente indicate non può attribuirsi un valore solo indicativo, in quanto il concorrente che vi si attenesse pedissequamente, dovendo sostenere un costo più elevato, ne risulterebbe, in definitiva, penalizzato, nel confronto delle offerte economiche, e ciò in palese violazione del principio della *par condicio* dei partecipanti.

Nel caso di specie, il capitolato tecnico non risulta riportare la succitata espressione "o equivalente", con evidente aggravio nei confronti dell'impresa che non è in grado di fornire esattamente la specifica descritta. Dette clausole sono, pertanto, discriminatorie rappresentando di fatto una limitazione ingiustificata alla fornitura di prodotti equivalenti.

Tutto quanto sopra evidenziato,

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- i sopra menzionati requisiti di partecipazione e le specifiche tecniche segnalate dall'istante risultano essere non conformi alla normativa vigente;

Il Consigliere Relatore: Andrea Camanzi

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 31 ottobre 2007